

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		FERRI . . . . .	1038, 1039, 1040, 1042
PRESIDENTE . . . . .	1034	GUIDI . . . . .	1039
<b>Disegni di legge (Discussione e rinvio):</b>		RUSSO SPENA . . . . .	1039
Norme sul teatro drammatico e sulle atti- vità liriche e concertistiche. (3487) . .	1034	<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1034, 1035	RAFFAELLI e SANTI: Adeguamento del- l'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione del- la indennità speciale annua aggiunti- va al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso. ( <i>Urgenza</i> ). (3342);	
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per   il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	1034	QUINTIERI: Adeguamento della indennità di alloggio ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazio- nale Vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua ag- giuntiva al trattamento di quiescen- za. (3473) . . . . .	1044
LAJOLO . . . . .	1035	PRESIDENTE . . . . .	1044
SCIOLIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1034	ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per   l'interno</i> . . . . .	1044
VIVIANI LUCIANA . . . . .	1034, 1035	RAFFAELLI . . . . .	1044
Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistema- zione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia. (3534) .	1035	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione   e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1035, 1036	ALBERTINI ed altri: Disposizioni concer- nenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti. (1905) . . .	1044
SCIOLIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1035, 1036	PRESIDENTE . . . . .	1044, 1045, 1046, 1048
VESTRI . . . . .	1035	ALBERTINI . . . . .	1045
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione   e approvazione):</b>		BORIN, <i>Relatore</i> . . . . .	1044, 1048
Istituzione del ruolo sanitario degli uffi- ciali medici di polizia del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. (2327) .	1036		
PRESIDENTE . . . . .	1038, 1039, 1040, 1042		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per   l'interno</i> . . . . .	1040		
BORIN, <i>Relatore</i> . . . . .	1036, 1040, 1042		
COLITTO . . . . .	1039		

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

	PAG.
COLITTO . . . . .	1047
FERRI . . . . .	1047
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	1046
LAJOLO . . . . .	1047
VESTRI . . . . .	1046, 1047
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1048
COLITTO . . . . .	1048
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1048

**La seduta comincia alle 9,40.**

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Caveri è in congedo.

Nella seduta del 21 marzo 1962, discutendosi il disegno e le proposte di legge relativi alle modifiche da apportare al Testo unico della legge di pubblica sicurezza, mi ero riservato di nominare i componenti del Comitato ristretto cui la Commissione ha demandato l'incarico di esaminare la materia.

Sciogliendo le riserve, comunico alla Commissione che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto i deputati: Riccio, Bisantis, Russo Spena, Ferri, Vestri, Guidi e Colitto.

**Discussione del disegno di legge: Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche (3487).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche ».

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Premetto che, a mio avviso, sarebbe opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge. Infatti, recentemente, vi sono state delle pubbliche manifestazioni ed in queste occasioni il Ministro Folchi ha fatto delle dichiarazioni lasciando comprendere che era intenzione del Governo di presentare emendamenti a questo disegno di legge.

Potrei fare una relazione di carattere generale sul disegno di legge, ma riterrei più

serio chiedere un rinvio della discussione al fine di conoscere esattamente quali siano gli intendimenti del Governo.

VIVIANI LUCIANA. Desidero rivolgere al Governo l'invito di diramare quanto prima il testo degli emendamenti che il Ministro Folchi ha preannunciato al disegno di legge anche in occasione di una dichiarazione fatta al Senato. In tal modo il breve rinvio chiesto dall'onorevole Relatore sarebbe compensato dal vantaggio della conoscenza degli emendamenti da parte della Commissione, e questo ci permetterebbe di affrontare in modo organico e definitivo la discussione del disegno di legge in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Mi permetto, con l'occasione, di sollecitare il Governo affinché sia presentato al più presto anche il disegno di legge sugli Enti lirici.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ritengo che il rinvio potrebbe essere concesso, ma potremmo anche iniziare la discussione generale, dopo che, da parte nostra, saranno stati dati chiarimenti sul contenuto degli emendamenti, che tecnicamente potrebbero essere formulati nell'ambito di un Comitato ristretto.

Il Ministro Folchi ha fatto una dichiarazione al Senato, con la quale affermava di accogliere le proposte che vennero avanzate a Napoli, in occasione del convegno di studi sul teatro. Desidero comunicare il contenuto di tale dichiarazione per quanto riguarda il disegno di legge in esame, affinché possa servire sia come binario sia come guida per la formulazione precisa degli emendamenti. Naturalmente, eventuali emendamenti, che riguardino la parte finanziaria del disegno di legge esulano dalla nostra competenza.

Circa le proposte di legge relative agli Enti lirici, si tratta di una materia diversa che, a mio avviso, non sarebbe opportuno abbinare alla discussione di questo disegno di legge. Desidero, tuttavia, ricordare che, nel dicembre scorso, il Consiglio dei Ministri esaminò questo argomento ed approvò uno schema di disegno di legge relativo agli Enti lirici. Gli eventi delle settimane intercorse hanno materialmente impedito la presentazione del testo del disegno di legge al Parlamento, ma ciò avverrà in brevissimo tempo. Frattanto, in questa sede, desideriamo confermare quanto fu allora stabilito.

Le dichiarazioni del Ministro Folchi come risulta dal resoconto sommario del Senato sono le seguenti:

« Passando a trattare dei problemi generali del teatro drammatico fa presente che il

Governo ha già fatto quanto era in suo potere per fronteggiare la situazione di crisi in cui il teatro di prosa è venuto a trovarsi per la concorrenza degli altri spettacoli e per l'evoluzione dei gusti del pubblico. Gli interventi dello Stato sono stati, però, finora disorganici ed occasionali, onde è stata avvertita la necessità di una regolamentazione completa e più moderna della materia. A tale esigenza, appunto, il Governo ha inteso venire incontro con l'elaborazione di un disegno di legge, fondato sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione di studio, all'uopo nominata, disegno di legge che è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Governo, per altro, non intende insistere lassativamente sul testo proposto, ma è disposto ad accogliere, anche in base ai suggerimenti formulati nei recenti convegni di studio in materia, eventuali proposte di modificazioni concernenti, ad esempio, la soppressione della limitazione del riconoscimento della qualità di compagnie stabili alle sole compagnie operanti in città di almeno 600 mila abitanti, l'aumento delle sovvenzioni alle compagnie private, la modificazione della composizione della Commissione consultiva esistente presso il Ministero, con l'immissione di critici drammatici e, comunque, di personalità di chiara fama nel campo della cultura e dell'insegnamento. E, per altro, evidente che ogni ulteriore misura tendente a favorire il teatro di prosa presuppone un sostanziale aumento dello stanziamento di bilancio in materia, che ammonta a soli 300 milioni di lire all'anno ».

Queste le dichiarazioni del Ministro Folchi, che credo accolgano gran parte delle proposte fatte al convegno di Napoli.

LAJOLO. Ciò che rimane oscuro è il problema — sul quale dobbiamo porre molta attenzione — della assegnazione dei fondi. Questo è il principale problema del provvedimento sul teatro.

VIVIANA LUCIANA. Se ho ben compreso il Governo, attraverso le dichiarazioni fornite alla Commissione, non ha formulato dei precisi emendamenti. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che lo facesse per sapere fin dove intende impegnarsi.

PRESIDENTE. Questo invito, onorevole Viviani Luciana, è già stato rivolto al Governo. Per il momento, le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato Antonozzi hanno lo scopo di dare un indirizzo alla discussione generale che apriremo in una prossima

seduta, possibilmente mercoledì della entrante settimana.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (3534).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia ».

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, poiché all'ordine del giorno è iscritta anche una proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato (n. 2262), che tratta lo stesso argomento del disegno di legge, chiederei il rinvio della discussione per procedere all'abbinamento dei due provvedimenti e la loro iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta.

VESTRI. Pur non opponendomi alla richiesta fatta all'onorevole Sciolis desidero far presente che, a mio avviso, così come è stato chiesto per questi provvedimenti, il parere della V Commissione (Bilancio) sarebbe necessario avere anche il parere della I (Commissione Affari costituzionali) che è competente ad esprimere il proprio giudizio in questa materia.

PRESIDENTE. Sotto quale aspetto? Della costituzionalità delle leggi o dell'ordinamento generale dello Stato?

VESTRI. Del rapporto di pubblico impiego. Mi pare sia opportuno avere una visione unitaria di tutte le questioni che riguardano i pubblici dipendenti. Generalmente, quando si è trattato di prendere provvedimenti in favore di una categoria di pubblici dipendenti si è sempre fatto riferimento a provvedimenti interessanti altre categorie. Ad esempio, quando approvammo l'indennità di alloggio per i vigili del fuoco, ci riferimmo a provvedimenti analoghi presi per i carabinieri, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per le guardie di finanza, gli agenti di custodia e così via.

Ripeto, quindi, allo scopo di avere una visione unitaria della materia, che secondo il mio parere, sarebbe necessario chiedere anche il parere della I Commissione (Affari Costituzionali) su questo disegno di legge.

SCIOLIS, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame non crea delle innovazioni di carattere economico, ma semplicemente pone fine ad una situazione determinatasi anteriormente al 1948. Penso, pertanto, che la proposta del deputato Vestri non sia accoglibile nè, penso, che si intenda mettere in discussione la competenza della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se si fosse ravvisata la necessità di chiedere il parere della I Commissione, non avrei trascurato di farlo. Pertanto, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito l'abbinamento del disegno di legge numero 3534 con la proposta di legge n. 2262 ed il loro rinvio, per la discussione, ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali  
medici di polizia del Corpo delle guardie  
di pubblica sicurezza (2327).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Prego il Relatore Borin di fare il punto della situazione.

BORIN, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge rientra nelle proposte espresse dal relatore durante la discussione dello stato di previsione alla spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1960-61 e cioè, che le forze di polizia abbiano, finalmente, una chiara posizione giuridica, in modo da assicurare loro continuità di servizio e dignitose possibilità di vita, tali da consentire il più tranquillo assolvimento del non facile compito.

Il presente disegno di legge provvede a queste esigenze per un limitato numero di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cioè per 80 medici, quanti il regolamento organico degli ufficiali medici del Corpo ritiene sia il minimo indispensabile per l'espletamento del servizio.

Attualmente, tra gli ufficiali di ruolo del Corpo vi sono dei laureati in medicina e chirurgia i quali, mancando l'apposito ruolo sanitario, fanno i medici, mentre in teoria dovrebbero, alla stregua di tutti gli altri ufficiali, comandare un reparto e sopperire alle varie incombenze che ad esso vengono normalmente affidate. Si potrebbe dire che essi sono attualmente ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza che svolgono anche funzioni di

medici, mentre dovrebbero essere realmente dei medici, che prestano il loro servizio presso il Corpo.

Con il presente disegno di legge si vuol proprio questo, cioè inquadrare in un « ruolo sanitario » i medici già in ruolo come ufficiali di pubblica sicurezza e bandire un concorso per quelli che, non essendo in ruolo, desiderano entrarvi.

Mi sembra inutile dilungarmi sulla necessità che anche il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza abbia un proprio ruolo sanitario, ma per mettere i colleghi nella condizione di esprimere motivati giudizi, ricordo che l'Esercito ha una percentuale di medici di ruolo nella proporzione del 7,4 su cento soldati; la Marina di 9,5 l'Aeronautica di 10,3. Invece il Corpo di pubblica sicurezza ha attualmente, con i suoi 51 medici, solo 0,67 medici su cento guardie e avrà, se approveremo questo disegno di legge, 1,4 medici su cento guardie, cioè: 1 colonnello, 5 tenenti colonnelli, 14 maggiori, 25 capitani, 35 tenenti, per un totale di 80 ufficiali medici.

Con i primi sei articoli, il disegno di legge istituisce il ruolo, stabilisce le mansioni, precisa che promozioni ed avanzamenti sono soggetti alle norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, detta i criteri di reclutamento, di composizione della Commissione giudicatrice e degli esami, rinviando tutta la materia inerente al reclutamento ad un apposito regolamento; fa obbligo ai vincitori del concorso di frequentare — per conseguire la nomina ad effettivo — un apposito corso, i cui programmi e modalità saranno stabilite con regolamento; infine, ribadisce che, come per le altre armi, il passaggio dal grado di capitano a maggiore medico di pubblica sicurezza avverrà unicamente « a scelta », secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 62 della legge sulle promozioni e gli avanzamenti, mentre per il passaggio dal grado di tenente colonnello a colonnello medico di pubblica sicurezza tutti i tenenti colonnello medici di pubblica sicurezza che abbiano i requisiti richiesti saranno sottoposti a valutazione da parte di una commissione d'avanzamento espressamente costituita.

Gli articoli da 7 a 10 considerano alcune norme transitorie e finali per gli ufficiali di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che posseggano i requisiti richiesti, o che furono assunti in servizio temporaneo con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e che continuano a prestare servizio temporaneo presso il Corpo o, infine, se sono ufficiali medici di complemento delle altre Forze Armate

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

in servizio presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1625.

Per queste tre categorie di ufficiali medici il disegno di legge propone che il concorso avvenga per titoli e non per esami scritti ed orali, ferma restando la composizione della commissione giudicatrice nominata per il concorso generale.

Poiché si tratta di personale già da tanti anni in servizio, uniformemente a quanto è stato fatto per le altre Armi e categorie di dipendenti dello Stato, si prevede che il periodo di permanenza nel grado sia ridotto della metà ai fini della promozione al grado immediatamente superiore a quello ricoperto all'atto ed trasferimento nell'istituendo ruolo degli ufficiali medici di polizia.

L'articolo 9 dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio temporaneo, prestato prima della nomina in servizio permanente effettivo, è riconosciuto utile e che ai fini della pensione, gli ufficiali sono tenuti a versare all'erario la normale ritenuta del 6 per cento sugli emolumenti percepiti ai fini del riscatto di questo periodo.

Con l'articolo 10 si riduce a 20 l'aliquota di capitani medici che il Ministro dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia.

Un gruppo di ufficiali medici di pubblica sicurezza mi ha fatto pervenire un esposto le cui osservazioni salienti sono: mentre ora prestano la loro attività 43 sottotenenti medici in servizio temporaneo e 10 medici civili, l'organico prevede solo 35 posti; per gli ufficiali medici in servizio temporaneo, senza alcun avanzamento da 10 anni a questa parte, non è previsto alcun beneficio; infine, con l'attuale disegno di legge si congestionerebbero i gradi più bassi mentre quelli di capitano e maggiore resterebbero vuoti.

In conclusione, gli interessati chiedono che i tenenti ed i sottotenenti che abbiano prestato almeno otto anni di servizio temporaneo di pubblica sicurezza possano concorrere per titoli non al grado di tenente, ma a quello di capitano medico di pubblica sicurezza.

Dall'esame di questo esposto ho creduto di poter concludere che al concorso non possono essere ammessi i medici civili il cui servizio non sia continuativo, ma limitato a prestazioni di circa un'ora al giorno, mentre vi possono partecipare dei medici che siano almeno o ufficiali di complemento, o di altre armi, che prestino servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, o ufficiali in servizio temporaneo come medici di pub-

blica sicurezza oppure ufficiali che siano già in ruolo nella pubblica sicurezza e che siano laureati in medicina. Il servizio dei medici civili, come ho detto, non è un servizio continuativo; infatti essi prestano sì o no un'ora di attività al giorno e non è giusto, quindi, che vengano a godere dei benefici di questo disegno di legge.

Escludendo i medici civili, gli attuali sottotenenti e tenenti in servizio temporaneo si riducono a 41 e non a 43; si deduce, inoltre, che risponde a verità quanto è affermato nel terzo punto di questo esposto, e cioè che i posti di capitano resteranno vacanti, ma la soluzione non sta nel concedere ai tenenti e sottotenenti in servizio temporaneo la possibilità di fare immediatamente il concorso al grado di capitano, anche perché un provvedimento del genere, oltre che eccezionale, sarebbe contrario alle tradizioni militari ed alla stessa legge che lo vieta.

Se si accogliesse, invece, la richiesta di cui nel secondo punto di questo esposto, solo quattro ufficiali medici entrati in ruolo l'8 febbraio 1958 come sottotenenti del Corpo di pubblica sicurezza beneficerebbero di questo nuovo disegno di legge, mentre tutti gli altri in servizio effettivo, in ruolo fin dal 1946, non ne ricaverebbero alcun vantaggio, avendo già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla legge.

Il collega Colitto mi ha passato in copia un appunto che, sostanzialmente, ripete l'esposto cui ho fatto cenno ed altre richieste mi sono giunte da vari colleghi. Si tratta, in sostanza, di precisare il numero degli anni di servizio necessari per l'ammissione al concorso in quanto vi è chi propone dieci anni e chi, non avendoli, ne suggerisce nove, otto, sette e così via. Non essendo possibile accogliere le particolari aspirazioni dei singoli interessati, occorre formulare una legge che sia equa, ponendoli tutti sullo stesso piano, relativamente alle condizioni obiettive in cui essi si trovano. A questo scopo mi permetterei di proporre ai colleghi due emendamenti principali: il primo tendente a far sì che, essendo 35 i posti nel grado iniziale di tenente del nuovo ruolo, mentre gli ufficiali attualmente in servizio sono 45 (4 effettivi e 41 temporanei), 10 di essi non vengano esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso; il secondo emendamento avrebbe lo scopo di evitare che per quattro anni il ruolo, nel grado di capitano, rimanga completamente vacante e ciò si può realizzare effettuando il pubblico concorso di cui all'articolo 4 e liberando, così, altrettanti posti di tenente.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

Pertanto gli emendamenti che sottopongo alla Commissione sono i seguenti:

« *All'articolo 7 dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

« Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera *b*) potranno ugualmente essere nominati tenenti medici di polizia temporaneamente in soprannumero ».

In tal modo si otterrebbe che i dieci ufficiali medici idonei, potranno essere ugualmente nominati, in soprannumero, tenenti medici di polizia in servizio temporaneo e non appena resteranno liberi i posti occupati da quelli in ruolo, i soprannumerari entreranno in ruolo senza ulteriore concorso.

Il secondo emendamento è il seguente:

« *Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

« L'anzianità di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera *a*) dell'articolo precedente è valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera *a*) e gli ufficiali medici già in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado ».

Quando un anno fa cominciammo a trattare questo argomento si parlava di diciotto mesi di permanenza nel grado ma, essendo ormai passato del tempo, penso sarebbe opportuno limitarsi, oggi, a soli sei mesi. Dei 35 medici che fra sei mesi entrerebbero nei ruoli, 25 diventerebbero capitani lasciando liberi non solo 10 posti ai soprannumerari ma anche 15 posti per il concorso generale.

Per rendere, poi, più organiche le commissioni di esame, proporrei altri due emendamenti di carattere, però, unicamente formale. All'articolo 4, terzo capoverso, per completare la composizione della commissione giudicatrice del concorso normale, aggiungerei ai membri già previsti, un tenente generale ispettore del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto, fra gli esaminatori, manca un ufficiale di pubblica sicurezza, nonché un terzo docente universitario in bio-criminologia

in quanto i medici di polizia debbono avere conoscenza non solo nel campo igienico-sanitario ma anche di quello criminologico.

All'articolo 6, ultimo capoverso, proporrei di sopprimere le parole: « o, in mancanza, dall'ufficiale superiore di grado ».

L'esaminatore, se c'è, deve essere l'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità nel ruolo: se non c'è in quanto promuovibile, potrebbe essere interessato all'avanzamento e, in questo caso, sarebbe candidato e giudice al tempo stesso, cosa che non si può assolutamente permettere.

Ritengo che il disegno di legge, così emendato, potrebbe soddisfare le esigenze di tutti in quanto, pur tenendo conto delle varie posizioni in cui si trovano attualmente i medici di polizia nessuno resterebbe escluso dai benefici di questo provvedimento che confido alla approvazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FERRI.** Non ho da sollevare alcuna obiezione sulla *ratio* del provvedimento. Desidero, tuttavia, esprimere due ordini di riserve, a mio avviso di particolare importanza.

Tra le attribuzioni assegnate agli ufficiali medici di polizia dall'articolo 2, mi preoccupa quella di cui alla lettera *d*) ove è detto: « compiono, a richiesta degli organi di polizia giudiziaria, gli accertamenti di carattere medico-legale in occasione di reati ». Non vorrei che si finisse con l'ammettere che la polizia possa fare anche le perizie medicolegali prima dell'intervento del magistrato. A mio avviso, quindi, proporrei o di sopprimere la lettera *d*) dell'articolo 2, oppure di aggiungere la frase: « a richiesta dell'autorità giudiziaria ».

Dalla relazione dell'onorevole Borin, risulta che, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vi sono ufficiali laureati in medicina; il fatto che un laureato in medicina affronti un concorso per diventare ufficiale di pubblica sicurezza, contando su uno stato di fatto che gli consentirà di esercitare la professione, senza sapere come o quando, mi lascia molto perplesso.

Se si tratta, semplicemente, di tener conto di uno stato di fatto, posso essere d'accordo; ma se si tratta di inserire automaticamente nell'istituendo ruolo degli ufficiali medici alcune persone, che sono entrate nel Corpo come ufficiali di pubblica sicurezza, per il solo fatto che hanno una laurea in medicina, sono contrario; tra l'altro si rischierebbe di

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

statuire un principio che potrebbe, in seguito, metterci di fronte a situazioni imbarazzanti.

Al massimo si potrebbe fare un concorso interno per titoli e per esami.

Mi permetto di chiedere all'onorevole Presidente quale sia stato il parere espresso dalla V Commissione (Bilancio).

**PRESIDENTE.** La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole senza alcuna osservazione.

**COLITTO.** Desidero ringraziare l'onorevole Borin per le proposte avanzate che, a mio avviso, sono accettabili.

Sono d'accordo con l'onorevole Ferri circa i rilievi fatti sulla norma di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 e mi associo alle sue richieste; appoggio in particolare la proposta di soppressione della lettera *d*) dell'articolo 2.

**RUSSO SPENA.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Ferri sulla portata della lettera *d*) dell'articolo 2 e sull'organizzazione dei medici in questo nuovo Corpo sono interessanti e meritano, quindi, di essere meditate.

Non è giusto stabilire un principio di carattere generale, per il quale chi sia fornito di una laurea possa da questa trarre un particolare vantaggio e venire inquadrato in un determinato ruolo senza sostenere alcun esame.

Ma, d'altro lato, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non è fornito di un servizio sanitario, quindi i medici che vi sono entrati come ufficiali di pubblica sicurezza avevano la legittima aspettativa di ricevere un inquadramento, però, non si può d'altro lato concedere ad una persona qualsiasi il vantaggio di esercitare la funzione di medico nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza aver sostenuto un apposito esame.

La seconda osservazione, di carattere giuridico, è molto più interessante perché investe i limiti del potere della polizia nell'ambito degli accertamenti giudiziari. Occorre, però, tener presente, onorevole Ferri, che, come è detto al terzo comma della relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, di fatto vi è stato già un impiego di sanitari di polizia nelle funzioni di consulenza criminologica, nel senso cioè che se, improvvisamente, si determina un fatto di sangue viene chiamato il medico della polizia. In un rapporto di polizia giudiziaria, si può aver bisogno di elementi di ordine criminologico ma, mancando un assetto giuridico a questa materia, se lo si fa (e in pratica si fa) avviene in maniera illegittima. Ecco perché, a mio avviso, l'articolo 2 andrebbe modificato. I compiti previsti dall'articolo 2 per i medici di polizia vanno considerati delle « facoltà », ma

non possiamo sostenere che essi hanno il « diritto » di compiere attività di accertamenti medico-legali. In altri termini va sancito che gli ufficiali medici, hanno la possibilità, fuori dal campo di istituto, di esercitare compiti di aiuto di consulenza criminologica, ma non possono « a richiesta » svolgere anche queste mansioni. Diversamente avrebbe ragione l'onorevole Ferri quando sostiene che, in tal modo, daremmo alla polizia il potere di fare degli accertamenti criminologici non previsti dal codice di procedura penale.

**FERRI.** Propongo o la soppressione della lettera *d*) o di sentire il parere della IV Commissione (Giustizia) su questo punto.

**RUSSO SPENA.** Secondo me non occorre sopprimere la lettera *d*), basta dire che anche i medici del Corpo di polizia possono essere chiamati ad accertamenti di carattere medico-legale. Infatti, di diritto, non potrebbero svolgere questa mansione rientrando nel campo della libera professione.

**FERRI.** Il consulente tecnico nominato dal magistrato deve avere una posizione di indipendenza. Mi sembra molto pericoloso dare al magistrato la facoltà di servirsi di un ufficiale medico di pubblica sicurezza in fase di istruttoria sommaria dove non è consentita la presenza della difesa e nemmeno del perito di parte. Secondo me bisogna proprio sopprimere questa facoltà.

**RUSSO SPENA.** Si potrebbe anche sopprimerla, ma questi ufficiali verrebbero, poi, a trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto agli altri medici militari.

**FERRI.** Insisto per la soppressione.

**GUIDI.** Anche io sono del parere di sopprimere la lettera *d*) dell'articolo 2, non solo per le ragioni esposte dall'onorevole Ferri, ma anche perché, non essendovi dubbio che in materia medico-legale si chiedono competenze specifiche, penso che un laureato in medicina e chirurgia, sia pure selezionato attraverso un concorso, non sia idoneo ad effettuare perizie del genere che sono notoriamente complesse, basti pensare ad una causa di beneficio. Approvando la lettera *d*) nella formulazione di cui al disegno di legge, metteremmo il magistrato in una situazione molto delicata in quanto potrebbe essere costretto, in aggiunta alla perizia del medico di polizia, ad avvalersi del parere di un competente in materia.

Ritengo, pertanto, non solo inutile, ma dannoso per l'attività del giudice istruttore la portata della norma di cui alla lettera *d*). Mi associo, quindi, alla richiesta della sua soppressione.

BORIN, *Relatore*. Desidero precisare all'onorevole Ferri che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha un servizio sanitario e gli ufficiali laureati in medicina sono stati invitati a prestare la loro attività con l'assicurazione che sarebbero stati immessi in ruolo.

FERRI. Ma si tratta di persone che hanno fatto il concorso per diventare ufficiali del Corpo.

BORIN, *Relatore*. Appunto perché non esisteva l'apposito ruolo...

FERRI. Non hanno, quindi, sostenuto alcun esame su argomenti di medicina.

BORIN, *Relatore*. Ma, di fatto, hanno esercitato funzioni sanitarie. Sono stati chiamati come medici ed hanno espletato esclusivamente funzioni sanitarie.

Comunque, non ho niente da obiettare sulla soppressione della lettera *d*) dell'articolo 2.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito presso il Ministero dell'interno il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con l'organico risultante dall'unita tabella ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Gli ufficiali medici di polizia hanno le seguenti attribuzioni:

*a*) dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;

*b*) accertano la idoneità psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

*c*) provvedono alla assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative;

*d*) compiono, a richiesta degli organi di polizia giudiziaria, gli accertamenti di carattere medico-legale in occasione di reati;

*e*) curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;

*f*) in caso di necessità coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo ».

Il deputato Ferri ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 2 sopprimere la lettera *d*) ».

Trattandosi di un emendamento pressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, dopo l'emendamento apportato, risulta così formulato:

« Gli ufficiali medici di polizia hanno le seguenti attribuzioni:

*a*) dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;

*b*) accertano la idoneità psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

*c*) provvedono alla assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative;

*d*) curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;

*e*) in caso di necessità coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

Agli ufficiali medici di polizia compete il trattamento economico previsto per i pari grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;



## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) aver conseguito la nomina ad ufficiale medico nelle altre Forze armate dello Stato;

e) buona condotta;

f) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, da due docenti universitari di cui uno in clinica e patologia medica e uno in clinica e patologia chirurgica, dal direttore della divisione Forze armate di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore.

Gli esami del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia constano di due prove scritte e di una prova orale».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

«I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in esperimento e devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina in servizio permanente effettivo.

Le materie ed i programmi di insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso saranno stabiliti con successivo regolamento».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

«Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta.

Ad essi non è applicabile il terzo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Per l'avanzamento al grado di colonnello medico di polizia, sono sottoposti a valuta-

zione tutti i tenenti colonnelli medici che abbiano i requisiti richiesti per l'avanzamento.

La Commissione di avanzamento per gli ufficiali medici di polizia è composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal direttore della divisione Forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

Ne do lettura:

«Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato:

a) a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, con lo stesso grado e anzianità di grado assoluta e relativa, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 66 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Le domande per il trasferimento di ruolo debbono presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a indire un concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo che risulteranno vacanti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo di cui alla precedente lettera a), riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in servizio della presente legge, si trovino a prestare servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali medici di complemento delle altre Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli è composta a termini dell'articolo 4 della presente legge».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

FERRI. Mi permetto di insistere perché sia stabilito per i medici che già prestano servizio nella polizia un concorso interno. Non ho alcuna intenzione di rendere più difficile la sistemazione di questo personale, ma qui si tratta di una questione di principio; dovendosi inserire gli ufficiali medici in un ruolo, non si può prescindere da un esame di idoneità. Ritengo, quindi, opportuno inserire sia alla lettera *a*) come alla lettera *b*) dell'articolo 7 il principio di un concorso interno attraverso un esame.

BORIN, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Ferri che si tratta di persone che hanno già 45 o 50 anni di età e prestano servizio sin dal 1946. Come si può, a quella età, costringerle ad affrontare un concorso?

FERRI. I medici condotti, per cambiare condotta, sostengono concorsi anche a 60 anni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ferri di volere basare il suo giudizio su elementi di fatto. L'importante è che tali persone abbiano effettivamente prestato servizio sanitario.

BORIN, *Relatore*. Si potrebbe formulare il seguente emendamento: « Siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, abbiano il diploma di laurea ed abbiano effettivamente esercitato il servizio medico ».

FERRI. Sarebbe opportuno stabilire che il servizio medico è stato esercitato per un certo numero di anni. Inoltre, l'obbligo di effettivo servizio deve essere inserito anche nella lettera *b*) dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Sarebbe, forse, opportuno stabilire che il concorso avvenga per titoli.

BORIN, *Relatore*. Poiché i posti di ruolo sono 35 e i tenenti e sottotenenti sono 45 e prestano servizio da almeno dieci anni, sarebbe opportuno, con il provvedimento in esame, permettere a tutti di concorrere: coloro che hanno una anzianità di servizio inferiore, diventerebbero tenenti medici in soprannumero, in attesa, per entrare in ruolo, che gli altri ottengano la promozione al grado di capitano.

FERRI. Ma questi ufficiali sono rimasti tutti al grado di tenente?

BORIN, *Relatore*. Sì, perché una disposizione di legge, da dieci anni, ha bloccato le promozioni.

FERRI. Signor Presidente, le presento formalmente tre emendamenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti: tre a firma del deputato Ferri ed uno a firma del deputato Borin.

Do lettura del primo emendamento Ferri:

« All'articolo 7, primo comma, lettera a), dopo le parole: medicina e chirurgia, aggiungere le altre: ed abbiano effettivamente esercitato il servizio medico-sanitario per almeno cinque anni ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo emendamento.

« All'articolo 7, secondo comma, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le altre: due anni ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo emendamento a firma del deputato Ferri:

« All'articolo 7, secondo comma, lettera b), dopo le parole: si trovino a prestare servizio, aggiungere le altre: medico-sanitario ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Borin e che è stato illustrato nel corso della sua relazione:

« All'articolo 7, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera b) potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 7 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così modificato:

« Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato:

*a*) a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, con lo stesso grado e anzianità di grado assoluta e relativa, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 66 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abbiano

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

effettivamente esercitato il servizio medico-sanitario per almeno cinque anni.

Le domande per il trasferimento di ruolo debbono presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

*b)* a indire un concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo che risulteranno vacanti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo di cui alla precedente lettera *a)*, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in servizio della presente legge, si trovino a prestare servizio medico-sanitario da almeno due anni nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali medici di complemento delle altre Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera *b)* potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli è composta a termini dell'articolo 4 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, ai sensi della lettera *a)* dell'articolo precedente, il periodo di permanenza nel grado previsto per l'avanzamento dall'articolo 62 della legge 20 marzo 1956, n. 288, è ridotto alla metà ai fini della promozione al grado immediatamente superiore a quello posseduto all'atto del trasferimento ».

L'onorevole Borin ha presentato un emendamento che sostituisce totalmente l'articolo 8. Ne do lettura:

« L'anzianità di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera *a)* dell'articolo precedente è valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal 1° comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera *a)* e gli ufficiali medici già in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al ruolo superiore dopo sei mesi di permanenza nel grado ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con legge 22 aprile 1958, n. 342, è ridotta a 20 unità ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa agli articoli:

ORGANICO UFFICIALI MEDICI  
DI POLIZIA

Colonnelli . . . . .	N. 1
Tenenti colonnelli . . . . .	» 5
Maggiori . . . . .	» 14
Capitani . . . . .	» 25
Tenenti . . . . .	» 35
	—
	N. 80
	=

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

Non essendovi osservazioni o emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione dell'indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (Urgenza) (3342); Quintieri: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza (3473).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Raffaelli e Santi: « Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore di pensionati del Corpo stesso » e dell'onorevole Quintieri: « Adeguamento della indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza ».

La V Commissione (Bilancio) sulla proposta Raffaelli e Santi ha espresso il seguente parere:

« La I Sottocommissione ha determinato il proprio orientamento favorevole impegnando il Governo — anch'esso favorevolmente orientato sul merito del provvedimento — a fornire, se del caso, una più adeguata indicazione di copertura. A ciò la stessa Commissione sollecitò ulteriormente il Governo nella seduta del 19 gennaio 1962 dichiarandosi disposta a non ostacolare l'ulteriore corso del provvedimento anche nella sua attuale formulazione ove altra indicazione di copertura non risultasse tempestivamente prospettata, dalle amministrazioni finanziarie ».

Sempre la V Commissione (Bilancio) sulla proposta d'iniziativa del deputato Quintieri ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole poiché l'iniziativa legislativa in esame è in buona parte analoga e, comunque, verte sullo stesso oggetto considerato dalla proposta di legge di iniziativa dei

deputati Raffaelli e Santi sulla quale la Commissione Bilancio aveva già espresso il proprio favorevole orientamento e impegnato il Governo a fornire — ove lo ritenesse opportuno — più congrue e adeguate indicazioni di copertura ».

RAFFAELLI. Mi permetto di chiedere che, data l'importanza delle proposte di legge, non sia rinviata la discussione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è in linea di massima favorevole alle proposte di legge.

PRESIDENTE. Mi permetto di insistere sulla opportunità di un rinvio della discussione in quanto il Relatore Vincelli è impegnato in altra Commissione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata a venerdì prossimo.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri: Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti (1905).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri: « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti ».

Prego il Relatore, onorevole Borin, di fare il punto della situazione.

BORIN, *Relatore*. Mi era stato affidato il compito di accertare alcuni dati sia presso il Ministero dell'interno sia presso altri organi interessati a questo problema; personalmente ho assolto tale compito. Ma, successivamente, si era stabilito che l'onorevole Albertini mi avrebbe fornito alcuni dati per addivenire ad una definizione dell'argomento. Fino a questo momento non li ho ricevuti e mi trovo, quindi, privo di uno degli elementi necessari per la mia relazione conclusiva.

PRESIDENTE. Dopo che il Comitato ristretto, a suo tempo nominato, si sciolse, fu stabilito che l'onorevole Albertini ci avrebbe fatto pervenire la copia di una lettera del Ministero del tesoro, circa la ripartizione dei fondi.

D'altra parte il Governo, allora rappresentato dal Sottosegretario Stato Tozzi Condivi, precisò che questa proposta di legge in discussione era da ritenersi superflua, in quanto esisteva una precedente legge che regolava espressamente la questione. Non siamo stati in grado di trovare tale legge.

BORIN, *Relatore*. La possibilità di sbloccare la situazione potrebbe derivare dalle informazioni che ci vorrà dare l'onorevole Albertini. Si tratta, in primo luogo, di dare ai deportati politici una qualifica giuridica e, successivamente provvedere alla ripartizione degli indennizzi che l'accordo di Bonn ha previsto in linea di massima. Temo che il Governo non possa darci una risposta, dal momento che sembra essere fermo sulle sue precedenti posizioni. Il denaro dovrà essere distribuito ai deportati politici; è necessario, pertanto, accertare a chi tale denaro debba essere dato.

ALBERTINI. Signor Presidente, devo far rilevare che non è esatto quanto venne affermato nelle precedenti sedute dal Governo che esiste già una legge in materia. Esiste unicamente quella che ho definito una norma extravagante inserita nell'articolo 10, ultimo capoverso, della legge 10 agosto 1960, n. 648, che prevede, per i deportati politici in origine una determinata assistenza pensionistica.

La proposta di legge da me presentata aveva in origine un duplice scopo, ma che ora si è ridotto ad uno solo. Infatti, la mia proposta di legge mirava, in primo luogo, a stabilire, conformemente alla legislazione internazionale dell'Europa occidentale (Francia, Austria, Belgio, Olanda, Norvegia — dei paesi dell'Europa orientale non mi sono occupato —) uno statuto per i deportati politici (in Francia ve ne sono due, uno per i deportati politici e un altro per gli internati, vale a dire per i carcerati politici) ed in secondo luogo a riaprire, in base sempre ad una dottrina che si è sviluppata internazionalmente, i termini per la presentazione delle domande di pensione ammettendo il principio delle malattie ritardate per quelli che hanno subito le deportazioni.

Questa gente deve, a mio giudizio, avere un trattamento pari agli ex combattenti, ai mutilati, agli ex partigiani. Cito il caso del professor Carpi. Esiste una legge del 1945 ove è stabilito che i titolari di cattedre accademiche, che abbiano subito persecuzioni di ordine politico, hanno diritto di essere mantenuti in servizio in soprannumero fino al settantesimo anno di età. Il professor Carpi, che è stato deportato con me, ha fatto da tempo domanda, ma non è stata accolta con il motivo che non aveva i requisiti giuridici necessari, cioè la deportazione non è stata riconosciuta come titolo sufficiente e ciò proprio perché in Italia manca una legge per definire la figura del « deportato politico ».

In un accordo siglato il 2 giugno 1961 tra l'Italia e la Germania, quest'ultima ha ricono-

sciuto a favore delle vittime del nazismo, e particolarmente dei deportati politici, il pagamento di 150 marchi per ogni mese di permanenza nei campi di concentramento. Vi è, dunque, al Ministero del tesoro la somma di 6 miliardi e 240 milioni (che corrispondono a 40 milioni di marchi); ma per la distribuzione di questi importi occorre ancora identificare, ricercare, quali siano gli aventi diritto. Ecco la ragione per la quale, con la mia proposta di legge, propongo delle norme in base alle quali vanno identificati e ricercati gli ex deportati politici ai fini non solo della distribuzione delle somme per le pensioni, ma anche per dare una definizione giuridica al loro *status*.

In seguito all'interessamento dell'onorevole Borin, gli ho comunicato il testo di alcuni emendamenti, relativi anche alla richiesta fatta dal senatore Piasenti di includere nella commissione, che dovrà procedere all'accertamento di quanti hanno diritto all'indennizzo riconosciuto dalla Germania, dei rappresentanti della Comunità ebraica.

Non riesco a rendermi conto perché mai, solo noi, non si debba provvedere con una adeguata legislazione a questa povera gente. Insisto, pertanto, nel ritenere una necessità l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il riconoscimento o meno della qualifica di deportato desidero ricordare agli onorevoli componenti della Commissione che esiste un decreto legislativo luogotenenziale del 4 agosto 1945. L'articolo 4 così recita: « Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico ». Il successivo articolo 5, al secondo comma, dice: « La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del comune di residenza ».

Vi è, poi, un altro decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946 ove all'articolo 1 è detto: « Hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora: 1°) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;... ».

All'articolo 8, secondo comma, poi è detto: « Agli effetti del presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ».

Inoltre all'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 130, si legge: « Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza ».

Con la proposta di legge in esame, dunque, ci troveremo ad approvare un provvedimento che modifica e coordina le disposizioni esistenti.

Comunque, credo opportuno sentire, in proposito, il pensiero dell'onorevole Sottosegretario di Stato Giraud e, se non vi sono osservazioni, di riconvocare il Comitato ristretto cui demandare il compito di formulare un nuovo testo che tenga conto anche delle disposizioni di legge attualmente in vigore e, così, proseguire i nostri lavori.

VESTRI. Mi sembra difficile che il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946 copra l'area della proposta Albertini. Quel decreto, infatti, si limita a stabilire norme integrative sull'assunzione dei reduci nelle aziende.

All'articolo 8 si parla di una qualifica riconosciuta mediante un'attestazione del prefetto, che corrisponde alla qualifica di reduce civile dalla deportazione e dai campi di internamento. Ma questa è una cosa diversa dalla qualifica di « deportato politico »!

PRESIDENTE. L'articolo dice « che siano stati deportati »; si tratta quindi di modificare le condizioni e i requisiti, ma la qualifica esiste già. Quindi esistendo la qualifica in quanto prevista dalla legge, si tratta di modificarne i requisiti.

VESTRI. La qualifica di « civile reduce dalla deportazione e dall'internamento » è diversa sostanzialmente da quella di « deportato politico ».

PRESIDENTE. Il mio intervento con la citazione delle varie disposizioni di legge era basato su motivi di ordine tecnico. Desideravo, infatti, ricordare che nella precedente seduta ricercavamo proprio queste leggi, richiamate da una rivista che riportava delle sentenze Consiglio di Stato.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ritengo che sarebbe opportuno un rinvio della discussione per vari motivi. Anzitutto perché sono senza documenti, avendo ritenuto che questa mattina non avesse luogo la discussione, in quanto l'onorevole Relatore, mi aveva informato di non aver ancora ricevuto la documentazione necessaria dall'onorevole Alber-

lini. Inoltre, perché desidero prendere visione della legislazione straniera e desidererei che l'onorevole Albertini mi informasse sulla regolamentazione data a questa materia dagli altri paesi europei.

Ho saputo che il Comitato ristretto è stato sciolto; ritengo invece che abbia ancora delle funzioni da adempiere.

La posizione del Governo è più o meno la stessa di quando il Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi dichiarava superfluo questo provvedimento.

Non è vero che la figura del « deportato politico » non fosse contemplata dalla nostra legislazione. Il decreto luogotenenziale e la legge del 1961 coprono tutta l'area della proposta in esame per quanto concerne i diritti dei deportati politici, pari a quelli dei combattenti, in relazione alla assunzione ai pubblici impieghi.

Il professore Carpi avrebbe dovuto far ricorso al Consiglio di Stato e, certamente, avrebbe avuto piena soddisfazione.

La nostra legislazione è basata su un dato di fatto: la deportazione, che presume un fatto di carattere politico. I motivi elencati nell'articolo 2 della proposta Albertini sono motivi presunti per chi è stato deportato per atti contrari al regime o per atti relativi alla lotta di liberazione. L'unica novità si trova nell'articolo 3, perché la nostra legislazione non prevede il caso di cittadini italiani che, trovandosi all'estero, siano stati arrestati ed inviati nei campi di concentramento.

La proposta di legge in esame tende a restringere la portata della qualifica di « deportato politico »; non ne vedo il motivo, dal momento che la legislazione attuale riconosce ed attribuisce ai deportati ogni vantaggio.

Ritengo, però, che qualche elemento interessante sia contenuto nella proposta Albertini, come quello previsto nell'articolo 3; quindi il Governo non è contrario a rivedere la materia, per estendere i benefici a coloro che non ne hanno goduto e per prevedere nuove forme per la certificazione della qualifica di deportato politico.

Quanto alla distribuzione dei fondi derivanti dal recente accordo di Bonn, essi sono destinati a tutti coloro che hanno subito persecuzioni.

Per tutti questi motivi, ritengo opportuno rinviare l'esame della proposta di legge e studiarne ulteriormente la funzione specifica, che è quella di assicurare a tutti i deportati politici determinati benefici, pari a quelli dei combattenti, e per trovare formule nuove di documentazione.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

COLITTO. Non ritengo che la proposta di legge al nostro esame possa, *prima facie*, considerarsi superflua. Già il Sottosegretario di Stato, Giraudo, ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la norma di cui all'articolo 3, non è contemplata nelle altre leggi vigenti in Italia.

E, inoltre, da rilevare che le disposizioni legislative ricordate dal Presidente si riferiscono ai deportati; ma resta sempre da stabilirsi che cosa si intenda per deportato e chi abbia il potere di attribuire tale qualifica. Poiché con legge è stato precisato che cosa si debba intendere per profugo e chi abbia il potere di attribuire tale qualifica, non vi è ragione per non operare nello stesso modo anche per i deportati. Non mi oppongo, comunque, al rinvio del seguito della discussione se questo deve servire a riesaminare e rielaborare in modo preciso la materia.

FERRI. Anche noi non ci opponiamo a questa ennesima richiesta di rinvio purché venga precisato che essa viene fatta con spirito ed intendimento diverso dal passato. Se non si è arrivati, finora, ad una conclusione (il collega Albertini non pretende certo che la sua proposta, se necessario, non venga modificata), ciò è dovuto alla mancanza di collaborazione da parte del Governo nella persona dell'allora Sottosegretario di Stato onorevole Tozzi Condivi. La mia reazione, legittima, è determinata dalla dichiarazione fatta dal Sottosegretario di Stato Giraudo il quale ha detto che, in sostanza, le posizioni di allora sono ancora valide per il Governo attuale, come se nel frattempo non ci fosse stata la crisi di Governo e l'apertura a sinistra.

Se si rinvia ancora l'esame della proposta di legge per gli stessi presupposti, sono costretto a dichiarare di non essere più disposto a consentire che, mentre si è provveduto e si provvedere per tutte le categorie, il Parlamento italiano non riesca a risolvere questo problema, a dare il giusto riconoscimento a persone che hanno sofferto, che hanno perduto la salute e la vita per ragioni politiche nella lotta contro il fascismo. Non ci si venga a dire che non esiste un problema di carattere generale e che la legge italiana riconosce la deportazione! Ma esiste deportazione e deportazione! Quella prevista dalla vigente legislazione si riferisce a quelle migliaia e migliaia di persone che, per il solo fatto di aver compiuto i 18 anni, sono state deportate in Germania a lavorare e che possono ottenere la qualifica di deportato con una semplice dichiarazione del prefetto. Nel caso specifico della proposta di legge del collega Albertini

il problema è molto più grave e difficile, trattandosi di deportati per « ragioni politiche » che sono stati nei campi di concentramento di Mathausen e Dachau. A differenza di tutti i paesi dell'occidente (cui ha fatto cenno l'onorevole Albertini) che hanno riconosciuto tale qualifica, solo l'Italia non riesce a definire legislativamente i termini di deportato politico.

Onorevoli colleghi, poiché è impossibile tollerare ulteriormente una simile situazione, il gruppo socialista è costretto ad annunciare con estrema chiarezza che, qualora si dovesse arenare la discussione e l'approvazione di questa proposta di legge, porterà il problema in altra sede. Siamo, comunque, disposti a tornare al Comitato ristretto purché esso funzioni in collaborazione con il Governo che non deve trincerarsi dietro il decreto del 1945 o la legge del 1961.

Non ci si venga a dire che esiste già nella nostra legislazione il riconoscimento giuridico della figura di « deportato politico » perché esso, purtroppo, manca. Esiste la « deportazione », in genere, che viene equiparata alla posizione degli ex internati e degli ex combattenti, ma la « deportazione » di Mathausen e di Dachau no (di questa ne sappiamo qualcosa solo attraverso le mostre che sono state fatte anche qui a Roma). Ripeto, quindi, che il problema va risolto subito, per l'onore del Parlamento e della nostra Repubblica. Si ritorni al Comitato ristretto, ma il Sottosegretario di Stato Giraudo ci dica (e se non lo dice andremo dal Presidente del Consiglio) che il Governo ha intenzione di definire prima di Pasqua questa questione.

LAJOLO. Abbiamo già ricordato, e penso sia giusto che il Presidente della Commissione lo ricordi, a che punto fosse arrivato l'atteggiamento unanime della Commissione contro la presa di posizione assunta dal Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi su questo argomento. Le ragioni esposte dall'onorevole Ferri mi confermano ancora di più che ci troviamo di fronte ad un problema essenzialmente di carattere morale. Non riesco quindi a capire come mai il Relatore Borin, che ha sostenuto un'ora fa con tanta sensibilità la questione degli ufficiali di polizia, abbia chiesto il rinvio della discussione dimostrando di non comprendere l'importanza di quest'altro problema. Bisogna tener conto dei motivi politici che suffragano questa proposta di legge.

VESTRI. Anche noi pensiamo che sia necessario esaminare questa proposta di legge con spirito diverso. Si sono create due posizioni: una della Commissione, chiaramente favorevole alla proposta di legge, ed una (che

non riesco a comprendere) del Governo che cerca, invece, di ritardarne l'approvazione. Ritengo necessario che il Governo riveda le proprie posizioni, perché è veramente deludente che, questa mattina, il Sottosegretario di Stato Girauda sia venuto a dirci che la posizione assunta nel passato dal Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi è sostanzialmente quella del nuovo Governo.

**PRESIDENTE.** Ritorniamo, dunque, al Comitato ristretto ed insieme al Governo, cercheremo elementi nuovi per un testo più completo.

**BORIN, Relatore.** Desidero precisare al deputato Lajolo che ho fatto quanto potevo per portare ad una soluzione questa proposta di legge proprio perché mi rendo ben conto della importanza del problema.

All'onorevole Ferri voglio dire che molti di noi conoscono la tragedia dei campi di deportazione, non solo per averne sentito parlare, ma per esserci stati; sentiamo, quindi, tutti con la stessa passione la necessità di un riconoscimento doveroso nei confronti di chi ha sofferto a Mathausen o a Dachau.

L'approvazione della proposta di legge sarà particolarmente difficile per due ordini di motivi. Anzitutto, per il reperimento dei dati e dei documenti da cui dovrebbe scaturire la qualifica di deportato politico; in secondo luogo per individuare l'organo che dovrebbe conferire tale qualifica. Finora, questo compito spettava al prefetto; di ciò si è già parlato. Il Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi, con certe reticenze, con rinvii, ha reso più difficile la situazione.

Con questa proposta, in sostanza, si chiede di fare una distinzione tra chi è stato deportato perché era un uomo politico che ha lottato contro i fascisti o perché era un patriota che combatteva contro i tedeschi, o chi è stato deportato perché aveva 18 anni ed in Germania avevano bisogno di lavoro, o chi è stato internato perché si trovava in Germania o in Francia.

Mi permetto di chiedere che mercoledì prossimo, nel pomeriggio, sia riunito il Comitato ristretto, in modo che la questione possa essere discussa e risolta nella prossima settimana.

**PRESIDENTE.** Possiamo riunire il Comitato ristretto, nel quale mi permetto di sostituire l'onorevole Bertinelli, che attualmente ricopre la carica di Ministro, con l'onorevole Colitto; inoltre sostituirei l'onorevole Sannicolò, malato, con l'onorevole Vestri.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di

legge Albertini è rinviata ad altra seduta. Il Comitato ristretto si riunirà mercoledì pomeriggio e prego il Governo di portare tutti i documenti.

*(Così rimane stabilito).*

#### Sull'ordine dei lavori.

**COLITTO.** Chiedo che per una delle prossime sedute sia iscritto all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge n. 1529: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Angelo in Grotte del comune di Santa Maria del Molise, in provincia di Campobasso » di iniziativa del deputato Sammartino. Le popolazioni interessate attendono con ansia e non si rendono conto del perché occorra tanto tempo per definire una pratica, completamente istruita ed in merito alla quale il relatore Dal Canton Maria Pia, ormai da molto tempo, sembra sia pronta ad esprimere parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Farò tutto il possibile.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2327):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bisantis, Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Gianantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Simonacci, Torres, Veronesi, Vestri e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 12.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO